

TUTELE (I CUI ONERI PER LE AZIENDE SONO POSTI A CARICO DELLO STATO) PER I LAVORATORI: 1) SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA O DI PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA; 2) “FRAGILI”: ULTERIORI INDICAZIONI INPS

In merito alle tutele previste dall'art. 26 del d.l. n. 18/2020 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) - a favore dei lavoratori sottoposti ai provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare con sorveglianza attiva e di quelli cosiddetti “fragili” (definiti dalla circolare interministeriale n. 13/2020, riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020), i cui “oneri a carico del datore di lavoro”, “in deroga alle disposizioni vigenti”, “sono posti a carico dello Stato” (art. 26, comma 5, d.l. n. 18/2020), l'INPS, da ultimo (per le disposizioni diramate in precedenza si rinvia a quanto riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021 e n. 33/2020), con il messaggio:

- a) 23/4/2021 n. 1667 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021), ha illustrato le novità normative introdotte dal d.l. 22/3/2021 n. 41 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021) - convertito, con modificazioni, dalla legge 21/5/2021 n. 69 - e gli indirizzi operativi forniti in proposito dai dicasteri vigilanti;
- b) 6/8/2021 n. 2842, ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni.

Per quanto attiene alla tutela della **quarantena** (art. 26, comma 1), con il menzionato messaggio n. 1667/2021 è già stato comunicato che l'Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell'indennità previdenziale per l'anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.

A seguito di ciò, le Strutture territoriali dell'INPS hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato.

Al riguardo, considerato l'obbligo per l'INPS, come più volte rappresentato, di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e di eseguire un costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l'anno 2020, delle tutele di cui al citato art. 26 entro i limiti di spesa richiamati.

Con l'occasione, si ricorda, come precisato nel messaggio n. 1667/2021, che **il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.**

Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “**fragili**”, di cui al comma 2 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020, si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi

stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l'anno 2020); **per l'anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021**, come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a), del d.l. n. 41/2021.

Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente d.l. 23/7/2021 n. 105, all'art. 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell'art. 26, prevedendo la **proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori "fragili" ai fini, esclusivamente, dello svolgimento di norma della "prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"**.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell'art. 26 in parola, invece, come indicato nel messaggio n. 1667/2021, le indicazioni ricevute da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali autorizzano l'Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

In aderenza al dettato normativo, la valorizzazione dei periodi nell'estratto conto dell'assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l'anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili"), mentre, per l'anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili").

Si ricorda, infine, come già evidenziato nel messaggio n. 1667/2021 e come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020, che l'Istituto provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato art. 26, commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.

(*) Art. 26 del d.l. n. 18/2020

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del

riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.